

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI CREDITI FORMATIVI

Il **CREDITO FORMATIVO** deriva da esperienze acquisite al di fuori della scuola frequentata, ma dotate delle seguenti caratteristiche:

- esperienze *qualificate*, ovvero significative e rilevanti
- esperienze *debitamente documentate*
- esperienze *non saltuarie, ma prolungate nel tempo*
- esperienze *coerenti con l'indirizzo di studi frequentato*

Tali esperienze devono essere conseguite non solo nell'ambito della formazione professionale e del lavoro in settori coerenti con l'indirizzo di studi frequentato, ma anche nell'ambito del volontariato, della solidarietà, della cooperazione, dello sport dell'ambiente e delle attività culturali ed artistiche, cioè in settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla sua crescita umana, civile e culturale

La valutazione delle esperienze documentate ai fini dell'attribuzione del punteggio spetta esclusivamente ad una apposita Commissione designata dal Centro Servizi Formazione che si assume la responsabilità della valutazione e del riconoscimento dei crediti.

Ad ogni esperienza documentata e certificata verrà attribuito 1 credito formativo.

La partecipazione a corsi di formazione (con superamento della prova finale) verrà valutata 1 credito formativo ogni 40 ore di formazione effettuata.

RICONOSCIMENTO CREDITI FORMATIVI

Le tipologie di esperienze che danno luogo al credito formativo sono:

- 1. Didattico /culturali**
- 2. Sportivo/ricreativo**
- 3. Lavorative**
- 4. Volontariato**

1. Attività didattico/culturali:

- titoli di studio (qualifiche e diplomi)
- pagelle finali ed intermedie (1° o 1°-2° quadrimestre) ed ogni altra documentazione informale dei risultati scolastici
- certificazioni intermedie di competenza rilasciate da istituzioni scolastiche e da agenzie formative, relativamente a *“esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero anche con periodi di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi”* (L. 53/03, art. 2, l. i)

- frequenza di corsi estivi di lingue all'estero con esame finale e conseguimento certificato di diploma (le certificazioni devono essere rilasciate da Enti legittimati a rilasciare certificazioni ufficiali e riconosciute nel Paese di riferimento)
- conseguimento patente europea del computer ECDL

2. Attività sportivo/ricreativo:

- essere impegnati in un'attività sportiva agonistica riconosciuta dal CONI con durata minima annuale
- partecipare a gare o campionati di livello regionale o superiore

I requisiti suddetti devono essere certificati per iscritto dal Presidente della società sportiva di appartenenza

3. Attività lavorative:

- esperienza lavorativa documentata (svolta per almeno 40 ore) che abbia attinenza con il corso di studi
- stage in aziende o presso privati di almeno 40 ore, che rispondano ai requisiti di legge in materia fiscale e siano coerenti con l'indirizzo di studi

4. Attività di volontariato:

- attività continuativa di volontariato, di solidarietà e di cooperazione presso Enti, Associazioni, documentate con precisione indicando il tipo di servizio ed i tempi (almeno tre mesi) entro cui tale servizio si è svolto
- corsi di formazione di volontariato, certificato di almeno 40 ore di frequenza superamento dell'esame finale con esplicitazione delle abilità acquisite

Non sono accettati come crediti formativi diplomi che attestino la frequenza di corsi estivi di lingue all'estero né iscrizioni a varie associazioni sportive, se non suffragati da prove finali (che portino al conseguimento dei diplomi sopra citati nel primo caso o gare positivamente disputate nel secondo), che diano garanzia dei buoni risultati raggiunti.

COME DOCUMENTARE IL CREDITO FORMATIVO

La documentazione attestante le esperienze acquisite deve pervenire presso la Segreteria Didattica entro il 15 maggio dell'anno formativo in corso.

Vengono prese in considerazione le esperienze realizzate nel corso dell'anno scolastico o nel corso del periodo estivo a decorrere dal termine delle lezioni dell'a.s. precedente.

Per garantire una adeguata valutazione, la documentazione deve contenere i seguenti elementi :

- indicazione dell'ente (associazione, istituto, azienda, ecc...) presso il quale l'esperienza è stata svolta;
- sintetica descrizione dell'attività svolta dal candidato, compiti svolti e contributo fornito;
- durata e periodo di effettuazione;
- continuità nella presenza;
- data, firma e timbro dell'Ente e del legale rappresentante

Sono altresì previste le autocertificazioni, in relazione a quanto previsto dall'Accordo 28/10/04, punto 9. Si ricorda che la autocertificazione costituisce esclusivamente una modalità di dichiarazione e verrà validata attraverso le più opportune modalità di accertamento determinate dalla Commissione.

In occasione dello scrutinio finale i Docenti del Consiglio di classe accertano ogni qualificata esperienza debitamente documentata, dalla quale derivano competenze inerenti con il tipo di corso di studi, in coerenza con i contenuti tematici dello stesso corso.

ACCERTAMENTO ATTRAVERSO PROVE

Nel caso in cui le evidenze documentarie non fossero sufficienti ad attestare il possesso delle competenze, relativamente ad ambiti non coperti da certificazioni (quali, ad esempio: autodichiarazioni, intere aree disciplinari o formative non realizzate, attestazioni relative ad acquisizioni in ambiti non formali ed informali), sarà necessario integrarle con **colloquio** e/o **prova** (pratica e/o teorica) cui sottoporre l'allievo.

Il colloquio e la prova saranno congruenti con l'oggetto (competenza) cui si riferiscono.

La Direzione

Riccardo Aduasio